

Corte di Cassazione Sezione Lavoro  
Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14690

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 19204/2015 proposto da:

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato  
██████████;

**- ricorrente -**

**contro**

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL  
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in  
██████████ presso lo studio degli avvocati ██████████ che lo rappresentano e  
difendono;

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 6249/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2014  
R.G.N. 2867/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.  
DANIELA CALAFIORE.

### **RILEVATO che:**

la Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado che in seno a giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., aveva ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione riguardo ai premi Inail portati da cinque cartelle di pagamento non opposte da ██████████ s.r.l., ha rigettato l'appello proposto dalla società';

a fondamento della decisione la Corte territoriale ha richiamato le motivazioni di Cass. n. 4338 del 2014 secondo le quali a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale doveva trovare applicazione la disciplina dell'actio iudicati e cioè l'articolo 2953 c.c.;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ██████████ s.r.l. sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria;

l'INAIL ha resistito con controricorso e successiva memoria;

██████████ s.p.a., ora ██████████ ha resistito con controricorso.

### **CONSIDERATO che:**

con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2953 c.c., poiché la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizione del credito esattoriale il termine decennale in ragione dell'effetto novativo derivante dalla mancata opposizione alle cartelle di pagamento ritualmente notificate;

con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, dai quali si evince che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e non viene modificato dalla mancata opposizione alla cartella, derivando da tale evenienza la sola intangibilità del credito;

i motivi sono fondati giacché la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo contrario alla giurisprudenza della Corte di legittimità (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del

1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizione, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio 2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;

questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020):

pertanto, va dato atto che in assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle, il credito contributivo oggetto di giudizio deve ritenersi prescritto;

il ricorso va, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato che la pretesa creditoria dell'INAIL risulta estinta per prescrizione, ex articolo 384 c.p.c., comma 2;

le spese dell'intero processo vanno compensate atteso che la questione e' stata risolta con l'intervento delle Sezioni Unite sopra ricordato, successivamente alla proposizione del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il credito contributivo preteso dall'INAIL; dichiara compensate le spese dell'intero processo.